

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 620)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ALBERTI, BOLETTIERI, MENGHI, TIBALDI, CAROLI
e CIANCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° LUGLIO 1959

Estensione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, al personale dell'Ospedale principale di Tripoli «Vittorio Emanuele III» e al personale del Consorzio generale antitubercolare per la Libia in servizio in Libia

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'unito disegno di legge si provvede a sanare le spequazioni procedenti dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, emesso in attuazione della delega contenuta all'articolo 18 della legge 29 aprile 1953, n. 430, con le particolari restrizioni ivi previste, tra il personale dell'Ospedale principale di Tripoli «Vittorio Emanuele III» e del Consorzio generale antitubercolare della Libia che è rimpatriato ed è stato distaccato in servizio presso Amministrazioni dello Stato prima della entrata in vigore del predetto decreto e quello che invece trovasi in Africa in servizio presso gli Enti di origine o similari.

Infatti il personale del primo gruppo, quello cioè rimpatriato e distaccato in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, ha potuto fruire, quale dipendente da Enti soggetti alla tutela del cessato Governo della Libia, dei benefici loro estesi dall'articolo 25

del predetto decreto presidenziale, optando per la sistemazione tra il personale non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato presso cui si trovavano in servizio alla data del 29 marzo 1955, la cui posizione è disciplinata dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, numero 100, dal decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, e successive modificazioni, mentre per il personale del secondo gruppo, quello cioè tuttora in Africa, non è stata prevista alcuna possibilità di sistemare la propria posizione.

Si tratta in definitiva di riparare ad una carenza della norma in vigore e di compiere un atto di giustizia.

A ciò intende appunto provvedere il presente disegno di legge, il quale permette al personale dell'Ospedale principale di Tripoli «Vittorio Emanuele III» e del Consorzio generale antitubercolare della Libia che è rimasto in Africa, di poter raggiungere la medesima sistemazione che è stata disposta

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

per quello che invece è a suo tempo rimpa-
triatato.

Per lo stesso principio di equità che ha
portato a formulare l'unito disegno di legge
si è creduto opportuno e necessario stabi-
lire di prendere in considerazione il perso-
nale che, assunto prima della cessazione del
Governo della Libia, si trovava in servizio
alla data del 29 marzo 1955 essendo tale
data quella di entrata in vigore del decreto
del Presidente della Repubblica 30 novem-
bre 1954, n. 1451, di cui si estendono alcune
norme, e di dare analogamente la stessa de-
correnza per l'efficacia dei provvedimenti di
inquadramento di tale personale.

Si ritiene che il personale che potrà be-
neficiare della sistemazione prevista dallo
unito disegno di legge si aggirerà intorno
alle 43 unità, le quali sino a quando rimar-
ranno in servizio in Libia nella posizione
di « comandati » presso il Ministero degli
affari esteri, graveranno sul bilancio di det-
to Dicastero in misura analoga a quella pre-
vista per il personale già del soppresso Mi-
nistero dell'Africa italiana rimasto in quel
territorio, per il quale, con la legge 16 mag-
gio 1956, n. 496, sono state emanate norme
particolari che disciplinano tale posizione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al personale dell'Ospedale principale di Tripoli « Vittorio Emanuele III » eretto in ente morale con regio decreto 21 novembre 1938, n. 2280, ed a quello del Consorzio generale antitubercolare per la Libia istituito con decreto del Governo della Libia del 2 settembre 1937, assunto prima della cessazione del funzionamento del Governo della Libia ed in servizio presso i predetti enti e gli organi tecnici da essi dipendenti, alla data del 29 marzo 1955, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 22, terzo e quarto comma, 23, primo comma, e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451.

Art. 2.

Le domande intese ad ottenere l'inquadramento nelle corrispondenti categorie del personale civile non di ruolo dell'Amministrazione dello Stato disciplinato dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, dal decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, e successive modificazioni, dovranno essere presentate, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dal personale di cui al precedente articolo 1, rispettivamente al Ministero degli affari esteri, da parte del personale amministrativo e al Ministero della sanità, da parte del personale sanitario.

Art. 3.

Gli inquadramenti nelle predette Amministrazioni sono disposti, anche in soprannumero, con decreti del rispettivo Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro e con effetto dal 29 marzo 1955.

Eventuali interruzioni di servizio successive al 29 marzo 1955 saranno considerate

come avvenute per licenza senza assegni ed il personale che si trovasse ancora in tale posizione alla entrata in vigore della presente legge dovrà essere richiamato in servizio con effetto dalla data della decisione di cui al precedente articolo 3.

Art. 4.

Il personale che abbia ottenuto l'inquadramento di cui al precedente articolo può, in relazione alle esigenze dei servizi e quando ciò sia ritenuto opportuno, continuare nella sua ulteriore permanenza in servizio presso gli Enti di provenienza. Il personale inquadrato nel Ministero della sanità rimarrà a disposizione del Ministero degli affari esteri nella posizione di comando.

Al predetto personale per la durata di tale servizio è attribuito il trattamento spettante ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 16 maggio 1956, n. 496.

Art. 5.

Al personale degli Enti di cui all'articolo 1 è data facoltà di chiedere, nel termine perentorio di un anno dalla comunicazione dell'emissione del decreto di cui all'articolo 3, la regolarizzazione, presso l'Istituto della previdenza sociale e, per il personale sanitario, presso gli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, della propria posizione assicurativa, per il periodo dalla data di assunzione alle dipendenze degli enti di appartenenza a quella di inquadramento tra il personale civile non di ruolo dell'Amministrazione dello Stato.

La sistemazione contributiva sarà interamente a carico del personale interessato di cui al precedente comma con il pagamento dei contributi nella misura in vigore alla epoca a cui si riferiscono maggiorati degli interessi semplici annui in ragione del 6 per cento da computarsi dal 31 dicembre dell'anno cui i contributi si riferiscono fino alla data di entrata in vigore della presente legge.